



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it

PEC CSAT: appello.puglia@pec.it

PEC GS: giudice.puglia@pec.it

PEC INVIO GRUPPI SQUADRA: gruppi@pec.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 187 del 25 Maggio 2023

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crLnd.puglia01@figc.it

☎ Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@figc.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Relatore) e dell'Avv. Nicola FANTETTI (Componente), dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 15 maggio 2023, ha adottato la seguente decisione

nel procedimento

promosso dal Procuratore Federale Interregionale della FIGC, con nota del 26 aprile 2023 (Prot. 25700/274pfi 22-23 PM/ep), nei confronti dei sotto elencati deferiti:

A) DEVOLE Marco, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Calcio Ceglie, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso - in data 2.11.2022 - a seguito di una banale discussione in ordine all'uso dello spogliatoio dell'impianto sportivo di Ceglie Messapica, promosso, organizzato e partecipato, in concorso con altre quattro persone - tra le quali il sig. Ciraci Nicola, a sua volta calciatore tesserato per la A.S.D. Calcio Ceglie - ad un'aggressione violenta nei confronti del sig. Arcangelo Di Coste, anch'egli calciatore tesserato per la medesima società - che si è concretizzata nell'attendere lo stesso in prossimità della sua abitazione sita in Francavilla Fontana (BR), aggredirlo in gruppo sferrando calci e pugni su tutte le parti del corpo, per poi proseguire tutti insieme nell'azione violenta sia quando l'aggredito è caduto al suolo, sia quando lo stesso ha cercato di fuggire dirigendosi verso la propria abitazione; il sig. Marco Devole, inoltre, nel corso dell'aggressione cercava di strangolare il sig. Arcangelo Di Coste per poi, quando questi è riuscito a raggiungere la propria abitazione, colpire con un pugno al volto anche il fratello dello stesso - che era intervenuto per proteggere il proprio germano. L'aggressione procurava al sig. Arcangelo Di Coste un trauma cranico facciale non commotivo con ematoma all'occhio sinistro, cervicaglia post traumatica, trauma toracico con infrazione della settima costola sinistra e trauma contusivo dell'anca destra, con prognosi di giorni trenta; con l'aggravante di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del Codice di Giustizia Sportiva, per aver agito per futili motivi;

B) CIRACÌ Nicola, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Calcio Ceglie, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso - in data 2.11.2022 - a seguito di una banale discussione in ordine all'uso dello spogliatoio dell'impianto sportivo di Ceglie Messapica, in concorso con altre quattro persone, tra le quali il sig. Marco Devole a sua volta calciatore tesserato per la A.S.D. Calcio Ceglie, partecipato ad un'aggressione violenta nei confronti del sig. Arcangelo Di Coste, anch'egli calciatore tesserato per la medesima società - che si è concretizzata nell'attendere lo stesso in prossimità della sua abitazione sita in Francavilla Fontana (BR), aggredirlo in gruppo sferrando calci e pugni su tutte le parti del corpo, per poi proseguire tutti insieme nell'azione violenta sia quando l'aggredito è caduto al suolo, sia quando lo stesso ha cercato di fuggire, dirigendosi verso la propria abitazione; con l'aggravante di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del Codice di Giustizia Sportiva, per aver agito per futili motivi;

C) A.S.D. Calcio Ceglie, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai propri tesserati sigg.ri Marco Devole e Nicola Ciraci all'epoca dei fatti, così come descritti nei capi di incolpazione.

FATTO

Con atto del 26 aprile 2023 (Prot. 25700/274pfi 22-23 PM/ep), trasmesso a tutti gli incolpati sopra elencati, nonché al Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, al Presidente e al Segretario Generale della F.I.G.C., che qui, per motivi di sintesi, si intende integralmente riportato, il Procuratore Federale Interregionale della FIGC, letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 274 pfi 22-23, avente ad oggetto: *"Accertamenti in merito ad una aggressione subita in data 3.11.2022 dal sig. Arcangelo Di Coste, calciatore tesserato per la ASD Calcio Ceglie ad opera, tra gli altri, di soggetto non identificato presumibilmente tesserato per la stessa società"*, esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata in data 7.3.2023, vista la memoria fatta pervenire dal sig. Nicola Ciraci in data 24.3.2023 all'esito della notificazione della comunicazione di conclusione delle indagini, ai sensi dell'art. 125 del C.G.S. ha deferito innanzi a questo Tribunale i soggetti e la società in premessa elencati, per le ragioni ivi indicate - che qui si intendono pedissequamente ed integralmente riportate.

All'udienza del 15 maggio 2023, presente l'Avv. Francesco Ronchi in rappresentanza della Procura Federale, nessuno è comparso per gli incolpati.

In pari data è, tuttavia, pervenuta una nota dell'Avv. Pasquale Fistetti, difensore del sig. Nicola Ciraci, con la quale ha richiesto il differimento ad altra data della discussione del deferimento a carico dell'assistito, in ragione dell'istanza al Tribunale dei Minorenni di Lecce - G.I.P., presentata per quest'ultimo dal medesimo difensore, volta ad ottenere la copia dell'eventuale provvedimento di archiviazione emesso a fronte della richiesta trasmessa dal competente P.M.

Riassunti i termini del procedimento dal relatore designato, l'Avv. Ronchi per la Procura Federale ha ribadito e fatto rilevare la violazione da parte dei tesserati incolpati dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., con l'aggravante di cui al comma 1, lett. d) dell'art. 14 C.G.S., nonché la responsabilità della società, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Ha, dunque, richiesto per il tesserato Marco Devole la squalifica per 5 anni con preclusione definitiva in qualunque rango o categoria della FIGC, per il tesserato Nicola Ciraci la squalifica per 5 anni e per la società A.S.D. Calcio Ceglie l'ammenda di €1.500,00.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il Collegio, preso atto del contenuto della nota inviata dall'avv. Pasquale Fistetti, decide di rinviare la trattazione del deferimento a carico del tesserato Nicola Ciraci, al fine di acquisire la documentazione derivante dal procedimento penale instaurato a carico del deferito.

Devono, invece, essere accolte le ulteriori richieste della Procura Federale, in ragione della piena sussistenza degli elementi di censura nella condotta del deferito Marco Devole, rilevanti in funzione dell'accertamento della sua responsabilità rispetto alla violazione dei principi di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con l'aggravante dell'aver agito per futili motivi, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d) del Codice di Giustizia Sportiva - come indicato nel capo di incolpazione - nonché per la sussistenza della responsabilità della società A.S.D. Calcio Ceglie ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Per quanto riguarda la posizione del deferito sig. Marco Devole, gli accadimenti fattuali da cui origina il capo di incolpazione sono avvalorati dagli esiti delle attività investigative poste in essere dalla Polizia Giudiziaria.

Inoltre, il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, ha così ricostruito la vicenda: *"Molto brevemente, la vicenda in esame ha avuto origine da una banalissima discussione tra ragazzi che giocavano a calcio nella squadra del Ceglie Messapica, nello specifico, la p.o. (sig. Arcangelo di Coste n.d.r.) a conclusione dell'allenamento, ebbe ad avere un alterco con uno degli indagati in ordine all'uso dello spogliatoio, quindi quest'ultimo, tale Devole Marco, avvalendosi persino di soggetti minori di età, ha provveduto ad una vera e propria spedizione punitiva nel luogo di residenza della vittima le cui conseguenze sono state gravi, ma ben potevano assumere esiti nefasti"*.

A seguito delle indagini compiute dalla polizia giudiziaria poi, su richiesta del Pubblico Ministero, è stata disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari la misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese, così tra l'altro, motivando il provvedimento: *“La brutale aggressione posta in essere dapprima nei confronti di Di Coste Arcangelo e, in seguito all'intervento in soccorso del fratello di Di Coste Gabriel, anche nei confronti di quest'ultimo, letta unitamente ai motivi dell'agire che emergono dagli atti di indagine e alle concrete modalità dell'aggressione posta in essere inizialmente in cinque contro uno, disvela un concreto e attuale pericolo di reiterazione di medesime condotte criminose (...). Il vile agguato posto in essere contro Di Coste Arcangelo da cinque individui (i tre indagati e i due concorrenti minorenni) che, dopo una banale discussione tra uno di essi e il Di Coste, si erano appostati nei pressi dell'abitazione della persona offesa per aggredirlo, oltre ad essere chiaramente evocativo di un disagio sociale e culturale ed essere espressione della scarsissima attitudine dei singoli autori e di Devole Marco in particolare, a risolvere banali vicende della vita senza l'uso della forza fisica e, soprattutto, senza il contributo degli altri sodali, dimostra l'esistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione, essendo "infinite" le possibilità che i tre possano essere coinvolti in altre banali discussioni, come quella che ha dato origine ai fatti oggetto del presente procedimento”.*

Pertanto, così come rilevato dalla Procura Federale Territoriale, non vi è dubbio alcuno in merito alla ricostruzione fattuale degli eventi, così come in merito al profondo disvalore della condotta posta in essere dal sig. Marco Devole.

Sul piano disciplinare sportivo è dunque del tutto acclarata la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, il rispetto dei quali è imposto dall'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Come è noto, secondo l'univoco orientamento interpretativo degli organi di giustizia sportiva, il disposto dell'art. 4, comma 1, C.G.S., nella parte in cui fa riferimento ai suddetti principi, è una norma di chiusura che consente di poter sanzionare ogni comportamento contrario, anche a prescindere dall'esistenza di uno specifico inadempimento ad una disposizione espressa. L'ordinamento sportivo, infatti, impone a tutti i soggetti appartenenti allo stesso l'osservanza dei principi etici, quali l'obbligo di lealtà, il fair play, la correttezza e la probità, nonché l'adozione di una condotta rispondente alla dignità di chi esercita l'attività sportiva.

Alla luce di quanto precede, considerata la particolare gravità dell'infrazione commessa nonché la presenza di una circostanza aggravante, si ritiene congrua la quantificazione della sanzione disciplinare proposta dalla Procura Federale a carico del deferito sig. Marco Devole, da irrogare nel massimo edittale, con l'applicazione della preclusione di cui all'ultimo capoverso del comma 1, dell'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva.

Altrettanto congrua è la sanzione disciplinare proposta a carico della A.S.D. Calcio Ceglie, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b) del C.G.S., per la responsabilità oggettiva di cui all'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Invero, alla luce dei testi degli artt. 6 e 7 del vigente C.G.S., trattasi non propriamente di una responsabilità oggettiva ma di un'ipotesi di responsabilità aggravata, dal momento che la società - secondo l'art. 7 - può fornire, al fine di escludere o attenuare la propria responsabilità, la prova di aver adottato le misure preventive a cui la norma, mediante rinvio all'art. 7, comma 5, dello Statuto FIGC, fa riferimento e la cui valutazione è rimessa all'Organo di giustizia.

Nel caso di specie, all'odierno Collegio giudicante non è stato offerto alcun elemento di valutazione da parte della società deferita - che non si è neanche costituita in giudizio.

P.Q.M.

- 1) delibera di comminare al tesserato Devole Marco (A.S.D. Calcio Ceglie) la squalifica a tutto il 15/05/2028, con preclusione definitiva alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi dell'art. 9, comma 1, ultimo capoverso C.G.S.;
- 2) di comminare all'A.S.D. Calcio Ceglie l'ammenda di € 1.500,00;
- 3) di rinviare la trattazione del deferimento a carico del tesserato Ciraci Nicola all'udienza del 10/07/2023, onde consentire alla difesa l'ostensione dei documenti decisori emessi dalla magistratura penale a carico del suo assistito. Il Collegio precisa che la decisione non potrà in alcun caso essere ulteriormente differita, dovendosi rispettare il termine di 90 gg. dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, previsto dall'art. 110, comma 1 C.G.S.

Il Relatore
Michele ANTONUCCI

Il Presidente
Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 25 Maggio 2023

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

FISSAZIONE UDIENZA

DEFERIMENTO SIG. COSIMO INFANTE

Il Tribunale Federale Territoriale, a seguito deferimento n. 28222/524/pfi 22-23/PM/vdb della Procura Federale del 23 Maggio 2023, visto ed applicato l'art. 93, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 12/06/2023, alle ore 16.30, per la decisione del ricorso.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 25/05/2023.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci